

SCHEMA DI CONVENZIONE

ALLEGATO D

Norme Tecniche di Attuazione del PUA
INTERVENTO DENOMINATO: BORGO MASONA
(Area residenziale a Sandrigo, via Masona)

CONVENZIONE URBANISTICA, AI SENSI ART. 28 DELLA LEGGE N. 1150/1942 E ART. 19 DELLA L.R. N. 11/2004 (EX ART. 63 DELLA L.R. N. 61/85), PER PROGETTO DENOMINATO "BORGO MASONA"

L'anno duemilaquindici, addì _____ del mese di Ottobre
(___/___/___), avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor
_____, notaio in _____

sono comparsi i Signori:

- **GUERRA RITA** nata a Sandrigo (VI) il 15 gennaio 1969, residente a Palau (OT), Via del Vecchio Marino n. 2 - Codice fiscale GRR RTI 69A55 H829P;
- **GUERRA ELENA** nata a Sandrigo (VI) il 27 febbraio 1982, ivi residente, Via San Sisto n. 35/1 - Codice fiscale GRR LNE 82B67 H829M;

titolare della proprietà esclusiva dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di Sandrigo (provincia di Vicenza), individuata in catasto come segue:
Catasto Terreni: foglio 5 - mappale n. 681 , 683 ,
di complessivi 202,00 mq catastali;

soggetto nel seguito del presente atto denominato semplicemente «ditta Guerra», ;

e

- **VIGOLO VIRGINIO** nato a Sandrigo (VI), il 29 novembre 1977, ivi domiciliato per la carica, Via Santa Cristina n. 10/5, il quale interviene per conto ed in rappresentanza della società **VIGOLO RISTRUTTURAZIONI SRL**, unipersonale, con sede in **SANDRIGO (VI)**, Via Santa Cristina n. 10/5, capitale sociale Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione 02976910246 del Registro delle Imprese di Vicenza, REA n. VI-289306, nella sua qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della stessa, munito dei necessari poteri al vigente statuto sociale, titolare della proprietà esclusiva dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di Sandrigo (provincia di Vicenza), individuata in catasto come segue:

Catasto Terreni: foglio 5 - mappale n. 682
di complessivi 3.647,00 mq catastali

soggetto nel seguito del presente atto denominato semplicemente «ditta attuatrice», ;

e il **Dott. Arch. Michele Boscardin**, nato a _____ il
_____ domiciliato per la carica in Sandrigo, _____,
il quale dichiara di intervenire al presente atto e stipularlo nella sua veste di
_____ e quindi in rappresentanza del Comune di Sandrigo, con
sede in Sandrigo (VI) Piazza Matteotti, 10, 36066 Sandrigo, Partita IVA
00516260247, Codice Fiscale 95026510248, autorizzato alla firma del presente atto
ai sensi dello statuto comunale ed in forza del provvedimento del Sindaco n. _____
del _____, nel seguito del presente atto denominato semplicemente
«Comune»

PREMESSO

A) che le sopraindicate ditte intervenute dichiarano di avere la piena disponibilità delle aree interessate e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione;

B) che le aree di cui alla convenzione hanno una superficie totale territoriale di mq. 3474,00 mq e nel vigente P.I. approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 in data 19 Giugno 2015 , sono classificate come segue:

- mq. 3.647,00 come Zona residenziale C2 "Tessuto Residenziale di Nuovo Impianto", con l'imposizione di un vincolo procedimentale in forza del quale l'edificazione è subordinata all'approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo che risulta essere intestato alla ditta attuatrice;

- mq. 202,00 come area privata destinata per allargamento stradale e realizzazione nuovo marciapiede da cedere al comune dopo l'esecuzione dei lavori di predisposizione allargamento stradale che risulta essere intestato alla ditta Guerra.

C) che, sull'area non gravano altri vincoli di natura storico architettonica, idrogeologica, sismica, o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del Piano di Lottizzazione o che lo subordinano ad autorizzazioni di altre autorità;

VISTI

- A) La domanda di approvazione del Piano di lottizzazione di iniziativa privata, con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n. 182 del 04/01/2016 e iscritta nel Registro Pratiche Edilizie al n. 182/sep, **successivamente** integrata;
- B) Il verbale della Commissione Edilizia Comunale in data 12/11/2015, che ha espresso il suo parere del progetto;
- C) L'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e gli articoli 19 e 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

1. Le ditte interessate si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- 1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
- 2. La ditte interessate sono obbligate in solido per sé e per suoi aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dalle ditte con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.
- 3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dalle ditte non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.
- 4. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni della medesima

con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi alla stessa.

ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

1. I lavori di esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere iniziati entro 12 (dodici) mesi dalla data di notifica del relativo permesso di costruire. Il termine per l'ultimazione dei lavori sarà disciplinato dall'art.15 e successive modificazioni dell'art.15 del testo unico in materia di edilizia. Le opere di urbanizzazione saranno eseguite prima o contestualmente all'esecuzione degli edifici.

2. La cessione e/o il vincolo ad uso pubblico delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature pubbliche (standards), in forma gratuita a favore del Comune, deve avvenire su semplice richiesta del Comune, comunque non oltre quattro mesi dall'ultimazione delle opere e a seguito di collaudo favorevole delle stesse. La cessione e/o il vincolo ad uso pubblico delle opere di urbanizzazione realizzate, in forma gratuita al Comune, avviene contestualmente alla cessione delle aree di cui al presente comma.

3. Tutti i termini assegnati nella presente convenzione possono essere prorogati dal Comune, su richiesta del proprietario, solamente per ragioni di comprovata necessità. Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa statale, regionale e comunale in materia.

ART. 4 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Le opere di urbanizzazione sono eseguite direttamente dalla ditta attuatrice per quanto riguarda il mappale 681 682 683, in conformità ad apposito progetto esecutivo, previo ottenimento del relativo permesso di costruire da parte del Comune. Il permesso di costruire consente di eseguire le opere di urbanizzazione ed ha carattere di precedenza rispetto alle autorizzazioni per la costruzione degli edifici.

2. Le spese tecniche per la redazione del progetto "Borgo Masona" da elaborare al mappale 682 e dei relativi allegati, per i frazionamenti, per la progettazione e la direzione lavori e per il collaudo delle opere di urbanizzazione restano a totale carico della ditta attuatrice e sono estranee alla presente convenzione.

3. Le opere di mitigazione saranno eseguite all'interno del mappale 682, ad una distanza di circa 50 cm dal confine di proprietà a sud e meglio individuate negli elaborati di progetto. La manutenzione delle opere di mitigazione sarà a totale carico dei futuri proprietari dei lotti, i quali osserveranno l'impegno del mantenimento della fascia alberata attraverso accettazione da sottoscrivere su atto notarile, al momento del trasferimento della proprietà per l'acquisizione dei fabbricati oggetto di nuova edificazione.

ART. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. La ditta attuatrice assume a proprio totale carico gli oneri per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate sugli elaborati del progetto di piano attuativo, e di seguito descritte:

A.1 - strade veicolari, percorsi ciclopedonali e marciapiedi, compresa segnaletica stradale orizzontale e verticale, per € 22.813,80; (riferimento CME1)

B.1 - spazi di sosta e di parcheggio nella misura minima di almeno un posto auto esterno al lotto per ogni unità immobiliare insediata, compresa segnaletica orizzontale e verticale per € 17.834,60 ; (riferimento CME3)

2. La ditta attuatrice assume inoltre a proprio totale carico gli oneri per l'esecuzione, per ogni servizio tecnologico, di almeno un allacciamento predisposto per ogni lotto, in conformità ai vigenti regolamenti comunali e alle vigenti convenzioni per la gestione dei servizi pubblici a rete.

3. Le opere di urbanizzazione primaria, il cui costo totale è stato preventivato in € _____ e sarà da aggiornare in sede del progetto esecutivo di cui all'art. 4, saranno eseguite direttamente dalla ditta attuatrice in quanto non soggette al regime normativo del Codice dei Contratti pubblici ai sensi dell'art. 16, comma 2bis, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dell'art. 19, comma 4, della L.R. 11/2004 e s.m.i.

4. La ditta Guerra si assume a proprio totale carico gli oneri per l'esecuzione delle opere di mitigazione ambientale, così come evidenziate sugli elaborati del progetto di piano attuativo ed individuate su apposito preventivo allegato. (riferimento CME2)

ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE

1. Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusive della ditta lottizzante a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti opere:

- a) eventuali strade a fondo cieco e relativi spazi di sosta in carreggiata, non previsti dal progetto esecutivo o dal planivolumetrico, chiuse con cancello o con barra mobile prima dell'immissione sulla strada pubblica o di uso pubblico;
- b) passaggi pedonali afferenti alle singole utilizzazioni;
- c) posti macchina interni ai lotti nelle misure minime di cui alle vigenti disposizioni;
- d) verde privato in genere, interno ai singoli edifici ancorché obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari;
- e) illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli stessi;
- f) alloggiamento ed allaccio dei contatori o delle altre apparecchiature inerenti le utenze private.

2. Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, vengono eseguite contemporaneamente all'edificio principale e comunque prima della ultimazione di questo e della richiesta di utilizzazione del medesimo.

ART. 7 – CESSIONE/SERVITU' AD USO PUBBLICO AREE DI URBANIZZAZIONE E DI STANDARDS

1. In relazione all'attuazione delle previsioni del vigente P.I., alle esigenze manifestate con l'adozione e l'approvazione del Piano Attuativo, all'interno di quest'ultimo sono reperite le aree a standard primari, da cedere/asservire all'uso pubblico gratuitamente a favore del Comune per una superficie netta di mq 202,00.

2. In particolare sono cedute all'uso pubblico in forma gratuita al Comune le seguenti aree destinate a:

- foglio 5 mappale 683 per mq 200,00

- foglio 5 mappale 681 per mq 2,00

e così per complessivi mq. 202,00 , come meglio evidenziate nel progetto del Piano attuativo ed evidenziate con il retino rosa nella planimetria che si allega alla presente convenzione sotto la lettera "A".

3. Saranno invece cedute all'uso pubblico in forma gratuita al Comune le seguenti aree:

- strada interna e parcheggi per mq 163,00, come meglio evidenziate nel progetto del Piano attuativo con il retino azzurro ed arancio nella planimetria che si allega alla presente convenzione.

4. Le aree suddette verranno definite solamente dopo l'approvazione del frazionamento, fermo comunque restando il rispetto della superficie minima dovuta. Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.

ART. 8 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI RELATIVI ALLE AREE PER STANDARDS PRIMARI

A. Oneri riservati alla ditta attuatrice

1. L'importo preventivato delle opere di urbanizzazione primaria da eseguirsi a cura e spese della ditta attuatrice e dei relativi oneri accessori ammonta ad Euro 19.000,00 €, da verificare ed eventualmente aggiornare in sede di approvazione del progetto esecutivo di cui all'art. 4 da eseguire sul mappale 682, strada e parcheggi.

2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, la ditta attuatrice presta adeguata garanzia finanziaria per un importo non inferiore al 100 % di quello previsto al comma 1, con fideiussione bancaria o polizza assicurativa **rilasciata da _____ in data _____**, per Euro _____, **così composta:**

€ _____ relativi alle opere di urbanizzazione primaria realizzate a compensazione di cui all'art. 10, avente validità fino alla data del loro collaudo.

3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso, compreso altresì la stipula dell'atto notarile di cessione al Comune delle aree ed opere. **La garanzia può tuttavia essere ridotta in corso di esecuzione delle opere, su richiesta della ditta attuatrice, quando essa abbia assolto uno o più d'uno degli obblighi nei confronti del Comune e tale circostanza sia adeguatamente documentata.**

4. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile. In ogni caso la ditta è obbligata in solido con i suoi fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

B. Oneri riservati alla ditta guerra

5. Il certificato di agibilità per le costruzioni previste non sarà rilasciato, nemmeno per silenzio-assenso, se non risulteranno completamente eseguite le opere di allargamento stradale.

6. Le spese di collaudo delle opere di allargamento stradale saranno a carico della ditta Guerra.

A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, la ditta Guerra presta adeguata garanzia finanziaria per un importo non inferiore al 100 % di quello previsto al comma 1, con fideiussione bancaria o polizza assicurativa **rilasciata da _____ in data _____**, per Euro 18.250, **così composta:**

€ 18.000,00 **relativi alle opere di** allargamento stradale, avente validità fino alla data di cessione delle aree di cui all' art. 7,

€ 250,00 **relativi alle opere di** mitigazione ambientale **a compensazione di cui all'art. 8, avente validità fino alla data** dell'effettiva realizzazione.

ART. 10 – PERMESSI DI COSTRUIRE E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

1. Dopo la stipula della presente convenzione la ditta lottizzante può ottenere i permessi di costruire per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al Piano di Lottizzazione, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest'ultimo.

2. Il rilascio dei permessi di costruire è subordinato al pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio stesso.

3. Per i permessi di costruire rilasciati per gli immobili previsti nel **tessuto residenziale di espansione, si dà atto che il contributo per oneri di urbanizzazione primaria (art. 16, comma 2, DPR 380/2001) è stato assolto, con la realizzazione o monetizzazione/compensazione delle opere di urbanizzazione, fino all'importo di € 18.000,00 € per contributo per opere di urbanizzazione primaria**, mentre il contributo per le opere di urbanizzazione secondaria non è dovuto.

4. Il contributo sul costo di costruzione (art. 16, comma 3, DPR 380/2001) è dovuto nella misura e nelle modalità di legge.

ART. 11 – VARIANTI

1. E' consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante ma con il consenso del collaudatore nominato, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme attualmente in vigore.

2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi alle N.T.O. del P.I. ed al regolamento edilizio:

a)- l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione diversa dagli esempi descritti negli elaborati del Piano di Lottizzazione, sempre nel rispetto delle distanze legali;

b)- l'edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

c)- lo spostamento dei passi carrai e pedonali previsti nelle planimetrie del Piano di Lottizzazione, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione;

d)- la formazione di percorsi di accesso ai lotti provati.

e)- lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell'ubicazione, della conformazione e dell'estensione delle aree destinate all'uso pubblico.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo Piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato.

4. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all'articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.

ART. 12 - COLLAUDO

1. Ultimate le opere di urbanizzazione ed ogni altro adempimento costruttivo, la ditte presenteranno al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione e richiesta di collaudo.

2. Il Comune di Sandrigo sottopone a collaudo tutte le opere di urbanizzazione di cui ai precedenti articoli non prima di 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione dei lavori e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla medesima.

3. Per il collaudo finale ed eventualmente per quello in corso d'opera, il Comune si avvale di liberi professionisti e le spese relative sono a carico della ditta attuatrice per quanto riguarda le parti sul mappale 682, mentre per le opere da eseguire sul mappale 683,681 il collaudo rimane a carico della ditta Guerra.

4. La nomina del collaudatore dovrà essere effettuata prima dell'inizio dei lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione.

5. Qualora il Comune non provveda all'approvazione finale entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla richiesta di cui al comma 1, questa si intende resa in senso favorevole, fatto salvo il caso in cui le opere non siano collaudabili e sia intervenuto, entro lo stesso termine, un provvedimento di diniego.

6. La ditta attuatrice e la ditta Guerra si impegnano, nel caso di opere eseguite non correttamente, a provvedere al loro adeguamento secondo le prescrizioni ed i termini stabiliti nel provvedimento motivato del collaudatore, assumendo a proprio carico tutte le relative spese. Scaduto il termine assegnato per provvedere ed in caso di persistente inadempienza della ditta attuatrice, il Comune avrà diritto di fare eseguire i lavori direttamente, avvalendosi della garanzia di cui all'art. 9, previa messa in mora con preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni. Resta, comunque, salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno e all'incameramento della somma prestata a garanzia con polizza fideiussoria..

ART. 13 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

1. La manutenzione e la conservazione delle aree ed opere di urbanizzazione e per attrezzature pubbliche (standard) cedute al Comune, resta a carico della ditta attuatrice e della ditta Guerra sino all'approvazione del collaudo finale ed alla cessione delle aree ed opere stesse al Comune.

Al momento della cessione, le opere e le relative aree dovranno risultare in perfetto stato di manutenzione.

2. Spetta alla ditta attuatrice e alla ditta Guerra ogni responsabilità civile e penale relativamente alla esecuzione delle opere.

3. La manutenzione della fascia di mitigazione ambientale è trasferita a seguito della cessione dei lotti alle future parti acquirenti.

ART.14. VIGILANZA

In qualsiasi momento il Comune, tramite l'Ufficio tecnico o il collaudatore, può esercitare il potere di controllo per accertare che i lavori siano eseguiti in conformità alle previsioni del progetto approvato ed a regola d'arte. Esso potrà inoltre indicare l'adozione, anche in corso d'opera, di soluzioni esecutive che possono contribuire a migliorare la qualità delle stesse per esigenze di carattere generale e/o sopravvenute nuove disposizioni.

In caso di accertate violazioni o difformità, il Comune potrà ordinare la sospensione dei lavori ed adotterà i provvedimenti di legge o previsti nella presente convenzione.

ART. 15 - SPESE

Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione e/o con vincolo ad uso pubblico, quelle inerenti al collaudo ed ai rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico della ditta Guerra proprietaria del mappale 683 e 681.

ART. 17 – CONTROVERSIE

Ogni controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione in corso o al termine della presente convenzione, è deferita alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 80/1998 e dell'art. 7 dell'Allegato al D.Lgs 104/2010.

ART. 18 – PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Il progetto di piano di lottizzazione è composto da:

a) elaborati grafici urbanistici in n. 7 tavole:

Tavola n. 1: Inquadramento territoriale e documentazione fotografica;

Tavola n. 2: rilievo stato attuale e piano quotato di progetto;

Tavola n. 3: planimetrie di progetto con modalità d'intervento, inviluppi, dimensione lotti;

Tavola n. 4: planimetria generale della rete acque meteoriche e rete Gas, rete fognature e rete idrica, sezioni fognature, rete Enel.

Tavola n. 5: Dimostrazione dei triangoli di visibilità e sezioni di progetto

Tavola n. 6: Planimetria di progetto con segnaletica stradale

Tavola n. 7: Prospettive assonometriche dell'intervento

- b) relazione tecnico-illustrativa (Allegato A);
- c) norme tecniche di attuazione (Allegato B),
- d) computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione (Allegato C),
- e) relazione barriere architettoniche (Allegato D),
- f) prontuario per la mitigazione ambientale (allegato E)

2. Il progetto di piano di Lottizzazione è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e la ditta attuatrice, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione.

ART. 19 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

1. La ditta lottizzante rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.

2. La ditta autorizza il signor Direttore dell'Ufficio del Territorio Conservatoria dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.

3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto, li _____

La ditta _____

per il Comune _____.